

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/Cf (2000/2001)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Dott. Filippo LONGO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma l'11 dicembre 2000, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1 - RECLAMO DELLA A.C. NONESENONE AVVERSO LA VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA DEL 4.11.2000

La Corte Federale respinge il reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Nonesenone di None (Torino) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 – RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000

La Corte Federale respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale.

3 – RECLAMO DELL'A.C. FORONI AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE DEL 6.11.2000

La Corte Federale dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Foroni di Verona ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 9 C.G.S. IN MATERIA DI SANZIONI DA COMMINARE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE

La Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del Presidente Federale come sopra proposta:

“Dichiara le sanzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva compatibili e quindi cumulabili.”

5 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 6 DELLO STATUTO, DI PRONUNCIA INTERPRETATIVA IN ORDINE ALLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 21 PUNTI 7 E 8 DELLO STATUTO IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

La Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del Presidente Federale come sopra proposta:

“La seconda Assemblea Elettiva, prevista dal punto 8, dell'articolo 21 dello Statuto, in mancanza di specificazioni al riguardo, deve essere considerata, in tutto e per tutto, analoga alla precedente; essa deve, quindi, tenersi entro 30 giorni dalla prima e, per quanto attiene all'elezione del Presidente, deve procedere alle votazioni previste dallo stesso punto 8 dell'articolo 21 fino ad un massimo di quattro, per consentire il perseguimento della maggioranza qualificata, prevista dall'ultima parte dell'articolo 21, punto 7. Ciò anche per consentire di evitare il ricorso al Commissariamento, previsto nell'ultima parte dell'articolo 21, punto 8.

Invero, detto Commissariamento non può che considerarsi come ultima ratio una volta esperiti tutti i tentativi possibili di nominare un vertice federale.

Pertanto, le norme sopra richiamate vanno interpretate nel senso più idoneo al perseguimento della sopra richiamata finalità, fermo restando il potere del Presidente dell'Assemblea di verificare all'atto di ogni successiva votazione la regolarità della stessa.”

ORDINANZA

6 - RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DEL 4.11.2000.

La Corte Federale rinvia a nuovo ruolo l'esame del reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Pro Patria et Libertate di Cugliate Fabiasco (Varese).

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Manzella)

Publicato in Roma il 12 dicembre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola